

Un soggetto propone di prevedere delle modulazioni di contributo graduate in relazione alle specifiche caratteristiche e alla dimensione delle realtà da autorizzare. Inoltre suggerisce un adeguamento tariffario più correttamente orientato alla variazione degli effettivi costi amministrativi sostenuti dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni connesse. Un altro soggetto propone l'eliminazione della disposizione e in via subordinata di sopprimere il meccanismo di adeguamento automatico dei contributi. E' considerazione condivisa da buona parte degli intervenuti ritenere eccessivo e non ragionevole il contributo di euro 3.000,00 previsto nel testo posto a consultazione.

### **Osservazioni dell'Autorità**

L'Autorità, in merito all'unanime richiesta di riduzione dell'importo del contributo istruttorio, ha previsto una significativa riduzione dello stesso, che viene fissato in euro 500,00 per i servizi di media audiovisivi e in euro 250,00 per i servizi radiofonici, contestualmente all'eliminazione del meccanismo di adeguamento automatico.

Con riferimento al rilascio contestuale del titolo per la fornitura di servizi di media audiovisivi su richiesta è stata agevolata la procedura al fine di consentire la segnalazione certificata ai soggetti che forniscono su richiesta i medesimi programmi già trasmessi in modalità lineare.

### **Articolo 7 (Revoca e decadenza)**

#### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Per quanto concerne la revoca e la decadenza, un soggetto propone la rimozione della relativa disciplina o, eventualmente, la sua sostituzione con altra che preveda più semplicemente una procedura – in contraddittorio – di verifica della sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione, ed un eventuale provvedimento di sospensione della stessa.

Alcuni soggetti propongono la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato assolvimento dei diritti d'autore e dei diritti connessi ai sensi della legge n. 633/1941, ritenendo opportuno specificare nelle dichiarazioni obbligatorie contenute nella domanda di cui all'Allegato 1 del Regolamento da parte degli operatori interessati, che l'attività venga esercitata nel rispetto della normativa vigente in materia.

Un soggetto esprime parere sfavorevole alla revoca delle autorizzazioni, nell'ipotesi di cui alla lettera a), del comma 1 del presente articolo. Propone, inoltre, la cancellazione della norma ritenendo che tale formulazione, aggiungendosi alla disciplina sanzionatoria del Testo unico, come richiamata dall'art. 15 del Regolamento, creerebbe un duplice potere sanzionatorio in favore dell'Autorità potendo quest'ultima, nei casi di grave violazione, optare per l'irrogazione di una sanzione o disporre direttamente la revoca dell'autorizzazione. Quest'ultimo provvedimento dovrebbe essere limitato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 51, comma 9, del Testo unico, alle sole ipotesi di inosservanza degli ordini e diffide dell'Autorità. Lo stesso propone, altresì, l'eliminazione del punto 3, del comma 3, valutando eccessivamente gravosa la

